

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3346 del 29/06/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla CASPOL S.N.C. per impianto ubicato in Via Grieco n. 15, Comune di Imola (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3502 del 29/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventinove GIUGNO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla CASPOL S.N.C. per impianto ubicato in Via Grieco n. 15, Comune di Imola (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla CASPOL S.N.C. per l'impianto sito a Imola, in via Grieco n. 15, Imola, c.a.p. 40026 dove vengono svolte lavorazioni meccaniche. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995. Soggetto competente Comune di Imola;
- Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera - art. 269/272 del D.Lgs. 152/2006. Soggetto competente Arpae - Sac di Bologna.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

¹ Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente²;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria³;
5. Obbliga la CASPOL S.N.C. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁴;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La CASPOL S.N.C., C.F. 03633600378, P.IVA 00644491201, con sede legale a Imola, in via Piancastelli n. 6, per l'impianto ubicato in via Grieco n. 15, Imola, c.a.p. 40026, ha presentato, nella persona di Giuliano Morsiani, in qualità di legale rappresentante di CASPOL S.N.C. al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 27/11/2017 al prot. n. 46160 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.

Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota del 30/11/2017, acquisita agli atti di Arpae in data 30/11/2017 al prot. PGB0 n. 27827, ha trasmesso ad Arpae la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

² In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

³ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁴ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Arpae - Servizio Territoriale - Distretto di Imola, con propria nota del 30/1/2018 agli atti di Arpae al prot. PGB0 n. 2336, ha trasmesso ad Arpae-SAC ed al S.U.A.P. del Comune di Imola il parere favorevole per la componente acustica.

Il Comune di Imola con propria nota del 6/2/2018, acquisita agli atti di Arpae in data 6/2/2018 al prot. PGB0 n. 2976, ha trasmesso il proprio nulla osta relativamente alla matrice rumore.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisito il parere di competenza diretta delle strutture operative di ARPAE per la matrice emissioni in atmosfera, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁵ ammontano a € 156 come di seguito specificato:

All.A - impatto acustico (saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune – Soggetto competente in materia di impatto acustico);

All.B – emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.02.04.01 pari a € 156.

Bologna, data di redazione 29/6/2018

Il Responsabile Unità Operativa
Autorizzazioni Ambientali

STEFANO STAGNI ⁶

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁵ Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016

⁶ Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
- della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CASPOL S.N.C. ubicato in Via Grieco n. 15, Comune di Imola (BO)

ALLEGATO A

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Imola n. 127 del 6/2/2018 per la matrice impatto acustico;
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Distretto di Imola, PGB0 n. 2336 del 30/1/2018;

si inserisce nella presente autorizzazione la comunicazione / nulla osta di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Le lavorazioni dovranno essere svolte mantenendo il più possibile chiusi i portoni aziendali.

Ulteriori prescrizioni per matrici ambientali di competenza comunale

Con riferimento alla matrice scarichi di acque reflue, ai sensi dell'art.3 comma 1 lett.a) e dell'art.4 comma 1 del DPR 59/2013, con il fine di completare la conoscenza condivisa complessiva dell'impianto e dell'attività svolta, **entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento** il Titolare dell'impianto deve presentare ad Arpae una relazione tecnica descrittiva relativa alla natura delle diverse acque reflue originate (anche se solo domestiche) ed al recapito finale di tali eventuali scarichi originate dall'impianto e dalle attività in esso svolte, **comprensiva di elaborato grafico che rappresenti i tracciati delle condotte fognarie aziendali, distinte per tipologia, fino al primo punto di recapito** non riconducibile alla diretta responsabilità e gestione aziendale (acque superficiali, suolo o rete fognaria unitaria-acque miste, rete separata acque nere o rete separata acque meteoriche) indicando anche il soggetto gestore di tale ricettore (Comune, Gestore del Servizio Idrico Integrato, Consorzio di Bonifica, consorzio di urbanizzazione o di utilizzatori, altro soggetto privato, ecc...).



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 127 del 06/02/2018

**OGGETTO: AUA 2017 - RILASCIO NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA
MATRICE IMPATTO ACUSTICO. CASPOL SNC VIA GRIECO 15**

IL DIRIGENTE

- vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 46160 del 27.11.2017, presentata dal Sig. Giuliano Morsiani, in qualità di legale rappresentante della società Caspol Snc (C.F. 03633600378) con sede ad Imola in Via Grieco 15 per la matrice impatto acustico ed emissioni in atmosfera;
- Visto il parere favorevole di ARPAE Distretto di Imola pervenuto al Prot. Gen. n. 3665 del 31.01.2018;
- Visto l'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995;
- Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- Visto il D.P.R. 07/09/2010 n. 160/2010;
- Visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Dato atto dell'assenza temporanea del Dirigente;

RILASCIA NULLA OSTA

relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico di cui all'istanza di AUA citata in premessa presentata dalla soc. Caspol Snc con sede ad Imola in Via Grieco 15 – così come indicato da Arpae, Distretto Imolese, nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 3665 del 31.01.2018 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Lì, 06/02/2018

IL DIRIGENTE

Michele Zanelli

(atto sottoscritto digitalmente)

Sinadoc 4127/18

**Spett.
Comune di Imola
Servizio Sviluppo Economico
e Progetti Europei - SUAP
P.zza Gramsci n.21
40026 Imola (Bo)**

**e p.c. Arpae SAC di Bologna
c.a. Bernardi Pier Luigi**

Trasmesso via PEC

OGGETTO: Ditta CASPOL S.N.C. - Via grieco n.15 – Imola (Bo). Richiesta parere su valutazione previsionale di impatto acustico nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

In merito alla richiesta in oggetto si è presa visione dello studio acustico presentato dalla ditta **CASPOL S.N.C.** nell'ambito dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per attività a Imola in Via Grieco n.15.

Trattasi di valutazione previsionale redatta in data 13/10/2017 da tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 447/95, relativa ad attività di lavorazione meccaniche.

Le principali sorgenti sonore sono costituite dalle attività di lavorazioni meccaniche eseguite all'interno del capannone aziendale, compressore d'aria, impianti di aspirazione emissioni in atmosfera, caldaia riscaldamento e unità esterne delle pompe di calore, oltre a carrelli elevatori elettrici.

L'attività è prevista esclusivamente in periodo diurno.

La Classificazione Acustica approvata dal Comune di Imola individua la ditta in oggetto e tutti i ricettori limitrofi in area di Classe V.

Dall'analisi dei dati riportati, ottenuti con l'utilizzo di misurazioni eseguite mediante rilievi fonometrici in sito, e stime previsionali sulla base dell'attenuazione per divergenza geometrica dovuta alla distanza dei singoli ricettori dallo stabilimento produttivo, si osserva il

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale: Via Po, 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - dir@arpae.it - www.arpae.it - P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna: Via Francesco Rocchi, 19 - 40138 Bologna - tel 051 396211 - Fax 051/342642 - urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Distretto di Imola: Via Caterina Sforza 3, Pad. 8 - 40026 Imola (Bo)-Tel. 0542 26761/27269-fax 0542 30292

e-mail: distrettoimolese@arpa.emr.it

rispetto dei valori limite assoluti e differenziali di immissione sonora, così come previsto dal D.P.C.M. 14.11.97, e dalla Classificazione Acustica del Comune di Imola.

Preso atto di quanto sopra si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio di nulla osta acustico, con la condizione che le lavorazioni avvengano mantenendo il più possibile chiusi i portoni aziendali.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE DEL DISTRETTO

Tiziano Turrini

firmato digitalmente

Autorizzazione Unica Ambientale

CASPOL Snc - Comune di Imola - via Grieco n° 15

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui agli art. 269 e 272 della Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 e 272 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazioni meccaniche svolta dalla società CASPOL Snc nello stabilimento ubicato in Comune di Imola, via Grieco n° 15, secondo le seguenti prescrizioni e coerentemente all'allegato 4 della DGR n°2236/09 e smi e precisamente ai punti 29 (Saldatura di oggetti e superfici metalliche) e 31bis (Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno):

1. La società CASPOL Snc è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: SALDATURA

- Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.
- Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Durante l'effettuazione di eventuali operazioni **accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali in grado di garantire il rispetto del seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).
- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE NEBBIE OLEOSE

- Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni (tornitura, rettifica, dentatura, fresatura, e lavorazione con centri a controllo numerico etc.....) devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nm ³
------------------------------	----	--------------------

- I consumi di olio, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Olio intero	
	Olio emulsionabile	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Macchine utensili	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
	Tipo impianto	Data sostituzione filtro
		Data e tipologia altri interventi
Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al presente punto di emissione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- Entro tre mesi dal rilascio della presente autorizzazione dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni miranti alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 o UNI 10263:1993 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 per la determinazione delle nebbie oleose;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti

devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
4. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta CASPOL Snc, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
5. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.